

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di volontariato ARGO

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Macerata - Contrada
Acquesalate n.38.

Art. 3 - Statuto

L'associazione ARGO è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, della legge regionale n. 48 del 1995 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Il presente statuto è modificato con la deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti

Art. 4 - Scopo

L'associazione è apolitica e persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale. Scopo dell'associazione è operare per la salvaguardia del mondo animale e dell'ambiente; l'associazione si propone pertanto di promuovere e realizzare tutte le azioni a tutela, difesa e cura degli animali con particolare riguardo di quelli domestici. In particolare, la finalità specifica dell'associazione è quella di contribuire alla lotta al randagismo

Art. 5 - Durata

La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei Soci

Art. 6 - Soci

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché società ed enti, italiani e stranieri, che condividano la finalità dell'associazione e contribuiscano alla realizzazione di tale finalità. L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione e possono a loro volta essere eletti. Essi hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contributo patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. I soci sono di due categorie:

a) Soci sostenitori: sono soci sostenitori le persone, le società e gli enti, ammessi dal Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'Associazione, mediante il versamento di una sola quota associativa in denaro fissata dal Consiglio di Amministrazione.

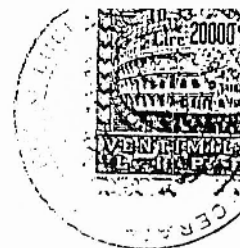
b) Soci operativi: sono soci operativi, le persone, le società, gli enti che contribuiscono all'attività dell'associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio di Amministrazione annualmente e partecipano attivamente all'attività.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e, per i soci operativi, anche per il mancato versamento della quota annuale.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che danneggia moralmente e materialmente l'associazione può essere escluso.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.



Art. 7 - La responsabilità

L'associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può, inoltre, assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le risorse economiche sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) dalle quote associative;
- c) dai versamenti dei soci;
- d) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi, di persone,, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- e) da convenzioni con enti pubblici;
- f) da attività commerciali marginali;
- g) ogni altro tipo di entrate.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) il Presidente, il Vice presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può attribuire rimborsi spese a soci che rivestono particolari incarichi ed assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Può essere eletto Presidente il componente dell'assemblea che abbia almeno 25 anni e sia socio operativo da almeno 1 anno.

Il Presidente dura in carica 3 anni e, un mese prima della scadenza, convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secondo il proprio scopo statutario.

Il Presidente presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea tra i propri membri.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e ne è Presidente il Presidente dell'organizzazione.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere, determinandone i poteri, con facoltà di delegare a tali organi parte delle proprie attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Determina le quote associative per i soci sostenitori e operativi.

Delibera sull'ammissione e esclusione dei soci sostenitori e operativi. Presenta lo schema di bilancio ed i programmi di lavoro. Delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione e ha funzione consultiva sull'attività dell'associazione ed approva i bilanci. L'assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto ed in tale caso previo voto favorevole della maggioranza dei soci, determina le quote sociali e delibera su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano secondo le modalità previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 13 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione entro il 30 aprile.

Il Consiglio di Amministrazione lo presenterà successivamente all'assemblea, da convocarsi entro il 31 maggio.

Art. 14 - Convenzioni e rapporti con altri soggetti

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti

sono deliberate dall'assemblea.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,
nella sede dell'organizzazione.
La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione
il quale decide sulle modalità di attuazione della stessa.
L'associazione coopera e collabora con altri soggetti ed enti
pubblici e privati per la realizzazione delle finalità
sociali, civili, culturali e di solidarietà che essa
persegue.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione, prima dei termini
statutari, non potrà essere deliberato che da una riunione
straordinaria del Consiglio di Amministrazione, convocata
espressamente, e la deliberazione dovrà essere assunta con il
voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri.
Detta deliberazione dovrà essere sottoposta all'assemblea dei
soci che, assumendo la deliberazione definitiva di messa in
liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto
ad associazioni animaliste o con oggetto affine da destinarsi
ai suoi scopi, o, in sua mancanza ad una o più iniziative
affini a quelle dell'associazione, ad esclusione di quanto
sia stato donato con la clausola di restituzione al donante.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere all'interno
dell'associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale
composto di tre membri nominati su istanza della parte più
diligente dal Presidente del Tribunale di Macerata.
Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole
compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa
riferimento alle disposizioni di legge in materia di
associazioni non riconosciute.

Salvo Vetter

Luca Bani Neri

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Macerata, 28 AGO. 2002

Luca Bani Neri

